



I.I.S.S. LANZA - PERUGINI
C.F. 94090720718 C.M. FGIS03800P

AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0003070/U del 11/03/2019 09:12:14 I.1 - Norm



VINCENZO
LANZA
LICEO CLASSICO STATALE



Regolamento di Istituto

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 del 9 gennaio 2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto, con delibera n. 2 del 18 gennaio 2019

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Lanza\Perugini"
fgis03800p@istruzione.it - fgis03800p@pec.istruzione.it
C.F. 94090720718

**LICEO CLASSICO STATALE "VINCENZO
LANZA"**

Piazzale Italia, 3
71122 FOGGIA
☎ 0881 726619
📠 0881 561756
www.lanza-perugini.gov.it

"LICEO ARTISTICO STATALE PERUGINI"

Via Giuseppe Imperiale, 55
☎ / 📠 0881 661088
www.lanza-perugini.gov.it

SEDI STACcate

ASCOLI SATRIANO

Liceo Classico "V. Lanza" – Piazza Di Nassiriya - 71022 Ascoli Satriano –

☎ 0885.661009 - 📠 0885.091107

BOVINO

Liceo Scientifico "V. Lanza" - Via Tiro a segno – 71023 Bovino –

☎ 📠 0881.317001

INDICE

<i>Principi generali, finalità ed obiettivi del Regolamento di Istituto</i>	2
<i>Validità e durata</i>	2
<i>Norme finali</i>	2
Titolo I	
<i>STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI</i>	3
Titolo II	
<i>ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA</i>	9
Titolo III	
<i>STUDENTI - NORME DI COMPORTAMENTO</i>	14
Titolo IV	
<i>DOCENTI</i>	22
TITOLO V	
<i>GENITORI</i>	23
TITOLO VI	
<i>NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE A.T.A.</i>	24
TITOLO VII	
<i>LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE</i>	25
TITOLO VIII	
<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>	28

Principi generali, finalità e obiettivi

Nel contesto dell'autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all'attuazione del P.T.O.F., che di una scuola costituisce la carta d'identità.

Nella redazione del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.T.O.F. di Istituto, la vita, le problematiche concrete e le potenzialità – di questa scuola.

Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituto affinché sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l'apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche.

Ne consegue che:

- ↳ Per il rispetto di tali norme si richiede la consapevole e attiva collaborazione da parte di tutte le componenti di questo Istituto.
- ↳ Si garantisce il diritto delle studentesse e degli studenti alla realizzazione di attività autonome, richieste da loro stessi, nonché alla promozione di attività di informazione.
- ↳ Si garantisce la libertà di scelta riguardo alle attività integrative e aggiuntive; inoltre ci si impegna affinché la programmazione di tali attività osservi ritmi sostenibili per gli studenti, cioè compatibili con gli impegni di studio e con la qualità della vita.
- ↳ Questa scuola si impegna a favorire e promuovere il valore dell'interculturalità e a tutelare l'espressione delle diversità linguistiche, culturali e religiose presenti al proprio interno.
- ↳ Il Liceo si impegna a migliorare ed aggiornare costantemente la propria offerta formativa, a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e studio, la qualità dei laboratori e l'educazione alla salute fisica e psichica.

Validità e durata

Il presente Regolamento, la cui emanazione, a norma dell'art. 10 del T.U.297/94, è di competenza del Consiglio di Istituto, entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione, affissa all'Albo di Istituto; secondo le modalità ed i tempi di impugnazione degli atti amministrativi; le eventuali, future modifiche dovranno prevedere la medesima procedura di trasparenza.

Il regolamento di Istituto "si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana" (Art. 1 del Regolamento d'Istituto).

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme, al codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed ai contratti di lavoro, alla Carta dei Servizi ed ai Regolamenti di settore, nonché alle delibere emanate dal Consiglio di Istituto e non abrogate.

TITOLO I

STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Dal punto di vista giuridico, la gestione dell'Istituto e dell'attività didattica e amministrativa è affidata agli **Organi Collegiali** ed al Dirigente Scolastico. Le rispettive competenze e attribuzioni sono regolate dalle norme di legge. La vita dell'Istituto prevede inoltre attività assembleari di classe e di Istituto sia degli alunni che dei genitori. Il **Regolamento di Istituto** definisce il funzionamento della vita della scuola

DISCIPLINA COMUNE

Art. 1 Termini di convocazione e verbalizzazione

1. Gli organi collegiali sono convocati con preavviso di almeno 5 giorni, salvo motivi di particolare urgenza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno.
2. Di ogni riunione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, su apposito registro.

Art. 2 Costituzione e deliberazioni

1. Per la valida costituzione dell'organo collegiale ci si attiene alla normativa vigente, specifica per ognuno degli organi.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Le astensioni, se previste, e le schede bianche si considerano non valida espressione di voto.
3. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. In caso di parità risulta decisivo il voto del Presidente. Si vota a scrutinio segreto nei seguenti casi:
 - ↳ quando si procede ad elezioni;
 - ↳ quando si fa questione di persona.
4. Nelle elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità, prevarrà l'anzianità di età.

Art. 3 Coordinamento delle attività

1. Gli organi collegiali operano in forma coordinata tra loro, pur nell'autonomia dei compiti a ciascuno assegnato, al fine di realizzare una proficua, articolata e razionale programmazione delle attività della scuola. Il loro coordinamento è assicurato dal Dirigente scolastico.
2. Ciascun organo collegiale stabilisce modalità sue proprie per lo svolgimento delle adunanze.

Art. 4 Accesso e riservatezza

Per gli atti e le deliberazioni degli organi collegiali si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi e quelle in materia di tutela della riservatezza.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI - CONSIGLIO D'ISTITUTO -

Art. 1 NORME DI FUNZIONAMENTO E REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO (CI.)

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nei CC.NN.LL., nonché nelle CC.MM., OO.MM. e nei Decreti emanati dall'autorità scolastica.
2. È composto da 19 membri: il D.S., 8 Docenti, 4 studenti, 4 genitori, 2 membri del personale ATA.
3. Per il potere deliberante relativo all'organizzazione ed alla programmazione della vita della scuola, il Consiglio di Istituto stabilisce di demandare ad appositi ed articolati Regolamenti

di Settore le modalità di funzionamento delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, le modalità di programmazione e di attuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. L'attività negoziale e gestionale delle risorse umane ed economiche è di competenza del Dirigente Scolastico.

4. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
5. Nella prima riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, il C.I. elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I. (vale a dire la metà più uno dei membri effettivi del Consiglio).
6. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
7. Il C.I. può deliberare di eleggere fra i genitori anche un vice presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. Il Presidente ed il vice presidente possono essere revocati con deliberazione del Consiglio presa a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti.
8. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dall'art. 1. I consiglieri, all'atto del ricevimento della convocazione, sono tenuti a comunicare al Presidente la presumibile presenza, al fine di verificare il raggiungimento del numero legale.
9. Il Presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva e/o di un terzo dei suoi componenti.
10. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
11. A conclusione di ogni seduta i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
12. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.
13. Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio, delle quali possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla scuola. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I. e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. A questo ultimo sono tenute a riferire tramite il loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni raggiunte nel lasso di tempo fissato preventivamente.
14. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
15. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle riguardanti singole persone, sono pubbliche.

Art 2 NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA (G.E.)

1. La Giunta Esecutiva viene eletta all'interno del Consiglio di Istituto con il compito di proporre il programma finanziario annuale, di preparare i lavori, di formulare proposte da sottoporre all'approvazione del C.d.I. e di eseguirne le delibere. É composta dal D.S., dal D.S.G.A. e da quattro membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno per ogni componente (docenti, genitori, studenti e personale ATA).
2. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, elegge al suo interno la Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
3. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
4. La G.E. predispose il Programma Annuale e le eventuali variazioni, nonché il Conto Consuntivo, secondo quanto stabilito dal D.I. n. 129 del 28/08/2018.

ART 3 - ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

1. L'Organo di Garanzia [d'ora innanzi O.d.G.] interno, previsto dall'art. 5 comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 1998; D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un docente designato dal CdI e da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei Genitori, eletti dalle rispettive componenti durante le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali. Qualora, in quell'occasione, non venga eletto nessuno, l'elezione avviene all'interno del CdI per votazione segreta all'interno delle sole componenti interessate.
2. L'O.d.G. è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui ricorsi riguardanti l'applicazione delle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni, presentati entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione.
3. È convocato dal D.S. entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.
4. Si riunisce di norma tre volte l'anno per monitorare e valutare l'applicazione ed il funzionamento del Regolamento di disciplina, per compilare le statistiche delle sanzioni comminate e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario.
5. L'O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con voto palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.
6. L'O.d.G. dura in carica tre anni.

ART 4 – COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti [d'ora innanzi CdD] è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed è presieduto dal D.S.
2. Il CdD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.
5. Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per Commissioni e Dipartimenti, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. In particolare:
 - ✚ le Commissioni, presiedute dal D.S., sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche (aggiornamento dei docenti, P.T.O.F., I.D.E.I. ecc.), ed hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del C.d.D.;
 - ✚ i Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i seguenti compiti:
 - a. programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
 - b. individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell'obbligo scolastico;
 - c. progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;
 - d. elaborare la programmazione didattica annuale;
 - e. concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione;
 - f. progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
 - g. proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
 - h. formulare progetti curriculari;
 - i. predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell'attività didattica;
 - j. collaborare con le Funzioni Strumentali nel lavoro di revisione del P.T.O.F

ART 5 - CONSIGLI DI CLASSE

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico ovvero, su sua delega, dal docente coordinatore.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei docenti.
4. All'inizio dell'anno il docente coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal P.T.O.F. inerenti la programmazione, le iniziative didattiche e i criteri di valutazione.
5. I Consigli di classe, in particolare:
 - ↪ rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test d'ingresso;
 - ↪ elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
 - ↪ illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni
 - ↪ eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare delle classi;

Figura e compiti del Coordinatore del Consiglio di Classe:

- a. garantisce l'ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all'ordine del giorno;
- b. coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale;
- c. gestisce il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche della singola disciplina;
- d. cura lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto; provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).
- e. verifica la regolarità della frequenza scolastica degli studenti;
- f. informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà;
- g. tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo;
- h. raccoglie i dati relativi alla verifica del debito formativo del precedente anno scolastico e le proposte di sostegno alla classe;
- i. raccoglie le progettazioni curriculari, i programmi scolastici e le relazioni finali;
- j. cura d'intesa, se prevista, con la figura dedicata, la raccolta delle proposte di adozione dei libri di testo e la verifica collegiale della congruità della spesa, rispetto al tetto previsto dalla norma.

NELLE CLASSI QUINTE

- a. coordina lo svolgimento delle prove di simulazione dell'Esame di Stato;
- b. redige l'assemblaggio e cura la trasmissione in segreteria del documento del 15 maggio.

Art. 6 COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso "Comitato per la valutazione dei docenti" ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015.

1. il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; dura in carica tre anni scolastici;
2. è presieduto dal Dirigente Scolastico;
3. i componenti dell'organo sono: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
4. un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
5. Svolge i compiti previsti dalla Legge 107/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART 6 - ASSEMBLEA E COMITATO DEI GENITORI

1. I genitori possono chiedere di riunirsi in assemblea di Istituto e di classe nei locali della scuola.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con i richiedenti data, ora e locale della riunione e ne darà comunicazione ai rappresentanti dei genitori tramite il sito Web della Scuola con l'indicazione degli argomenti all'o.d.g. (Art.15 T.U.).
3. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve eleggere un Presidente e darsi un regolamento che è inviato in visione al Consiglio di Istituto.
4. Il Dirigente Scolastico può, di propria iniziativa, convocare le assemblee dei genitori di classe e di istituto e il comitato genitori per sottoporre loro problematiche relative alle classi o richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno valutati ed adottati dagli organi dell'Istituto.
5. Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee dei genitori.
6. Il Comitato dei genitori è costituito da tutti i genitori eletti nei Consigli di classe, i quali a loro volta procedono all'elezione del Presidente ed alla stesura del Regolamento da inviare in visione al C.d.I.
7. Le due rappresentanze (Presidente dell'Assemblea e del Comitato dei genitori) hanno il compito di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell'Istituto e di elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli altri organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.

ART 7 - ASSEMBLEE E COMITATO STUDENTESCHI

L'art. 13 del D.Lvo 297/94 c.1 riconosce alle assemblee studentesche il valore di "*occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti*".

Assemblea di classe

1. È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore. Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
2. L'assemblea di classe non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall'aula. Il docente dell'ora è tenuto alla vigilanza.
4. Il docente, quale delegato del Dirigente Scolastico, deve intervenire in caso di violazione del regolamento e, in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, è tenuto a sciogliere l'assemblea.

Assemblea di Istituto

1. È costituita da tutti gli studenti dell'Istituto iscritti nell'anno in corso.
2. L'Assemblea di Istituto è comunicata al D.S. dal Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti dell'Istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g. e del nominativo del Presidente dell'Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea.
3. Gli studenti ed i genitori vengono informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico.
4. È consentita una Assemblea di Istituto al mese, escluso il mese finale.
5. L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in locali ed ambienti interni alla scuola.
6. A richiesta degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
7. L'Assemblea si dà un Regolamento ai sensi dell'art. 14 del D.Lvo n. 297/94.
8. L'Assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa.
9. Il D.S. e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee studentesche.
10. Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento ed di scioglimento dell'Assemblea nel caso di violazione del Regolamento o di constatata l'impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
11. La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un'efficace realizzazione delle finalità educative dell'Assemblea stessa.
12. Degli interventi effettuati e delle decisioni adottate sarà compilato un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante e presentato alla Presidenza nel giorno successivo all'assemblea.
13. È dovere dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto sovrintendere all'organizzazione e all'ordinato svolgimento dell'Assemblea Studentesca di Istituto.

Comitato studentesco (C.S.)

- a. Il Comitato Studentesco, previsto dal D. Lvo del 16-04-1994 n. 297 art. 13 c.4, si propone come organo di partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola in quanto costituisce la legittima espressione della volontà e degli orientamenti di tutti gli allievi del Liceo; collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
- b. Il Comitato Studentesco è formato dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale. Hanno facoltà di intervenire alle discussioni, senza diritto di voto, tutti gli studenti della Scuola.
- c. La libera partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco non può essere sottoposta a limitazioni o a vincoli di alcun genere.
- d. Il Comitato Studentesco elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente.
- e. Le riunioni del Comitato Studentesco possono essere convocate, con almeno cinque giorni di preavviso, dal Presidente o dal 50% dei suoi membri tramite richiesta al Dirigente Scolastico con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno in discussione.
- f. Il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione attraverso apposita circolare a tutti i rappresentanti di classe.
- g. Il Comitato Studentesco ha diritto di riunirsi una volta al mese, di norma, in orario extrascolastico all'interno dei locali dell'Istituto, subordinatamente alla disponibilità degli stessi.
- h. Il Comitato Studentesco delibera la data ed il tema dell'Assemblea Studentesca di Istituto.

- i. La convocazione di tale Assemblea, con richiesta scritta al Dirigente Scolastico, è firmata dal Presidente e dal segretario verbalizzante o dal 10% degli studenti della scuola con almeno cinque giorni di preavviso.
- j. Il Dirigente Scolastico, tramite apposita circolare, rende nota tale delibera a tutti gli studenti della Scuola.
- k. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti e/o ad ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche; tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale.
- l. I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto possono consultare il Comitato Studentesco a proposito di argomenti e tematiche di vasto interesse, oggetto di discussione nel Consiglio di Istituto.
- m. La presenza dei docenti e/o dei genitori alle riunioni del Comitato Studentesco può avvenire solo previa approvazione da parte del Presidente.
- n. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco da parte di persone esterne all'Istituto può avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- o. Modifiche al presente Regolamento avvengono a seguito di votazione del 50% più uno dei membri del Comitato Studentesco.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 1 - CALENDARIO SCOLASTICO ANNUALE

1. Il Consiglio di Istituto, visto il Calendario Scolastico Regionale, sentito il parere del Collegio dei Docenti, può deliberare di anticipare o posticipare l'inizio delle lezioni rispetto alla data stabilita dal calendario regionale della Puglia.

Art. 2 - ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DELLA SCUOLA

1. Per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività scolastiche e di quelle previste nel P.T.O.F, tenuto conto delle risorse umane disponibili, il servizio scolastico è così articolato:
 - ↳ APERTURA dell'edificio: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato.
 - ↳ PERMANENZA del personale, degli studenti e degli utenti nella struttura scolastica: al di fuori degli orari di apertura della struttura fissati per attività didattiche ed aggiuntive autorizzate e degli orari di accesso ai laboratori nessuno può permanere nella struttura scolastica. La scuola, pertanto, non si assume responsabilità per eventuali danni occorsi alle persone che non ottemperano alla presente disposizione e si riserva di chiedere l'intervento degli organi di polizia per l'allontanamento degli estranei.

Art. 3 - APERTURA DEGLI SPORTELLI DI SEGRETERIA: ACCESSO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che ne ha titolo accede agli uffici di Segreteria esclusivamente durante l'orario di apertura degli sportelli, secondo l'orario pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica www.lanza-perugini.gov.it.
2. I docenti e gli studenti accedono agli sportelli durante l'orario di apertura e non in orario coincidente con quello delle lezioni, per gli studenti, o di servizio per i docenti.
3. Il pubblico sarà ricevuto dal D.S. secondo le informazioni rese note, dallo stesso, sul sito dell'istituzione scolastica.

ART.4 - ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Le lezioni hanno inizio alle ore 08:30 o secondo quanto annualmente deciso dal Consiglio d'Istituto e regolarmente pubblicato sul sito. I docenti dovranno accogliere gli alunni nella rispettiva aula di servizio, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2. Le lezioni terminano secondo il quadro-orario di ciascuna classe e sede, regolarmente pubblicato sul sito.
3. I ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate sono regolamentate attraverso Circolari del Dirigente Scolastico o appositi Regolamenti deliberati dal CdI e pubblicati sul sito dell'Istituzione Scolastica.
4. Agli alunni non è consentito uscire dall'aula prima dell'inizio della seconda ora di lezione. Solo dopo la suddetta ora essi potranno uscire dall'aula in maniera ordinata ed uno alla volta, per recarsi alla toilette, senza sostare nei corridoi e trattenendosi nei bagni. Non è consentito uscire nei cinque minuti che precedono il cambio dell'ora.

Art. 7 ASSENZE

1. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all'inizio di ogni anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.
2. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
 - ♦ Le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
 - ♦ le assenze da giustificare saranno annotate sul registro di classe dal docente della prima ora di lezione;
 - ♦ Gli studenti maggiorenni provvedono a giustificare personalmente i ritardi e le uscite anticipate, secondo le modalità sopra indicate. La scuola, comunque, si riserva il diritto di contattare le famiglie per comunicazioni sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni maggiorenni, soprattutto in relazione alle assenze effettuate;
 - ♦ Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.
 - ♦ La falsificazione o la manomissione del libretto delle giustificazioni costituisce atto grave di indisciplina, sottoposto a sanzioni da parte della scuola.
 - ♦ In caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:
 - ↳ I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie degli studenti minorenni e/o un colloquio con gli studenti maggiorenni.
 - ↳ Le assenze collettive non sono di per sé giustificate e ne viene data comunicazione alle famiglie.
3. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullati gli spazi relativi alle giustificazioni di ingresso in ritardo e di uscita anticipata già utilizzate.

Art. 8 COMUNICAZIONE ASSENZA E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

1. La Scuola invia un sms alla famiglia
2. Il registro elettronico registra il numero complessivo di assenze per ogni alunno
3. La validità dell'anno scolastico è pari a tre quarti dell'orario annuale personalizzato come riportato dalla tabella inserita nel P.T.O.F (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione).

In merito al Regolamento assenze, entrate posticipate e uscite anticipate – validità dell'anno scolastico 2018-2019, vale la Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 13713/U del 27/11/2018, pubblicata sul sito istituzionale della scuola e allegata al presente Regolamento. In merito a questo punto, in considerazione dei cambiamenti annuali che possono essere introdotti, valgono le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale della scuola. Per la suddetta ragione i Sigg. Genitori, le alunne e gli

alunni, sono tenuti a una costante visione del sito istituzionale della scuola, www.lanza-perugini.gov.it, al fine di una conoscenza puntuale delle norme che regolano la vita dell'Istituzione scolastica.

Art. 9 ALUNNI PENDOLARI

1. Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone limitrofe e/o non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso e/o uscita in deroga rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 2, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Art. 10 SPOSTAMENTI NELL'ISTITUTO

1. Gli studenti, uno per volta e previa autorizzazione del docente in orario, possono lasciare la classe per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora e secondo orario interno delle diverse sedi, o per usufruire degli altri servizi scolastici, secondo gli orari fissati, salvo casi eccezionali.
2. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica e quelli che sono esonerati dalle esercitazioni di Scienze Motorie sono tenuti a seguire il piano di iniziative alternative, stabilite dalla programmazione didattica annuale.
3. Durante il trasferimento da e per i laboratori oppure da e per l'aula motoria gli allievi manterranno un comportamento sobrio e corretto effettuando il trasferimento senza correre ed in silenzio, al fine di non disturbare le lezioni delle altre classi.
4. E' consentito agli studenti recarsi ai servizi di piani dell'istituto, diversi da quello in cui è ubicata la propria aula, solo previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di suo delegato, esclusivamente per motivi scolastici
5. Gli studenti sono ricevuti in segreteria o nell'ufficio del Dirigente scolastico secondo le indicazioni pubblicate annualmente sul sito.
6. Sono consentite comunicazioni alle classi, da parte degli studenti rappresentanti d'istituto o componenti del comitato studentesco o delegati delle associazioni operanti ai sensi del presente regolamento, solo in casi di urgenza e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
7. Non è consentito agli studenti interrompere le lezioni per comunicazioni personali, né allontanarsi dalla classe durante i cambi d'insegnante.
8. Gli studenti non hanno accesso alla sala dei docenti, salvo casi particolari in cui abbiano bisogno di conferire con i docenti stessi.

Art. 11 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

Art. 12 - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli OO.CC., predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
2. Gli incontri collegiali scuola-famiglia sui risultati del profitto di interperiodo e/o finali, sono correlati alla scelta dei periodi di valutazione deliberati dal C.D. e si svolgono in orario pomeridiano, tre volte nell'arco dell'anno scolastico, suddivisi in due giorni, per classi del biennio e del triennio.
3. Il ricevimento individuale del docente si svolge in un'ora antimeridiana fissata da ciascun insegnante in un giorno della settimana da ottobre a maggio.
4. Il docente riceverà i genitori, nel giorno indicato, su appuntamento preso per tramite dell'alunno o attraverso il centralino della scuola.

Art. 13 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

1. Le comunicazioni relative alle sospensioni delle lezioni e agli ingressi e/o uscite fuori orario, disposte dagli Uffici di Direzione, sono effettuate tramite circolari interne lette dai docenti e annotate sui Registri di classe; gli studenti minorenni sono tenuti a riportarle sul proprio diario e il genitore è tenuto a controllare la presenza di eventuali avvisi.
2. I docenti, qualora lo ritengano necessario, possono inviare - previa intesa, con figura dedicata o, in mancanza, con il Coordinatore di classe - tramite la Segreteria Didattica note scritte alle famiglie circa l'andamento didattico e disciplinare dei figli, invitandole ad un colloquio riservato.
3. Le valutazioni degli scrutini e quelle di interperiodo, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero attivati e dell'esito di tali interventi, sono comunicate alle famiglie tramite registro elettronico.
4. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono effettuate abitualmente attraverso circolari scritte inviate in lettura nelle classi; quelle relative ad atti di interesse generale vengono pubblicate in forma ufficiale sul sito della scuola.

Art. 14 RISPETTO DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. Tutto ciò che costituisce patrimonio della scuola deve essere utilizzato dagli studenti correttamente e responsabilmente, nel rispetto dell'ambiente scolastico e delle regole di convivenza. Ogni danno sarà posto a carico dei responsabili e dei loro genitori, se minorenni.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppellettili. Il risarcimento dell'eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.
3. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici, gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule ed i servizi
4. Gli studenti che nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei propri doveri non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza previste nel presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.

TITOLO III STUDENTI

Art. 1 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo.
3. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (da intendersi entro la lezione successiva per le verifiche orali ed entro due settimane per le verifiche scritte), volta ad attivare un processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Le valutazioni vengono apposte con regolarità sul Registro elettronico.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale.

5. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
6. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
9. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
10. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.
11. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata, in ogni situazione, la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi e che è previsto dalla normale convivenza civile.
2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad usare linguaggio e atteggiamenti corretti, nonché un abbigliamento consono all'Istituzione.
4. Gli studenti sono tenuti a non fumare in tutti gli ambienti della scuola e, durante il cambio aule, a non creare confusione.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, ed i sussidi didattici e a comportarsi in maniera corretta e civile nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
6. Gli studenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione in tutti i locali della scuola.

Art. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (art. 4, comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna sanzione può essere inflitta senza preventiva contestazione dell'addebito allo studente e senza averlo invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 4, comma 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata.

Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- a. rimprovero verbale privato o in classe;
- b. ammonizione scritta sul registro elettronico personale o di classe;
- c. sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 3 giorni, eventualmente con obbligo di presenza a scuola;
- d. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni;
- e. allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- f. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- g. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nel caso di recidività, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si precede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

Art. 4 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori e convocandoli presso l'Istituto.

In caso di infrazione grave e reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Presidente dell'Organismo competente all'irrogazione della sanzione, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca l'Organismo e, alla riunione, devono essere presenti anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con votazione palese irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
7. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
8. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
 - a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola,
 - b. identifica il docente di contatto didattico.

9. Per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto il docente coordinatore della classe, acquisiti tutti gli elementi disponibili e sentito il responsabile, relazionerà al Consiglio di Istituto; in tale occasione non possono prendere parte alla seduta i membri del Consiglio che siano a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento; di esso verrà decretata la surroga nelle forme previste.
10. Tutte le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dell'alunno e sono poi sottoposte alle disposizioni di legge in materia di dati sensibili (DL n° 198/2003 e DM 306/2007).
11. Lo studente sanzionato può chiedere la riabilitazione, qualora nei sei mesi successivi alla data d'irrogazione della sanzione abbia tenuto, a giudizio del Consiglio di Classe, un comportamento irreprensibile.

Art. 5 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 6. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

Art. 6 – ORGANI DI GARANZIA

Esistono un *Organo di garanzia interno all'Istituto* e un *Organo di garanzia regionale*.

L'*Organo di Garanzia interno all'Istituto* previsto dall'art. 5, comma 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è composto da:

- Il Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza;
- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti dell'Istituto in occasione delle votazioni degli Organi collegiali;
- un rappresentante dei genitori eletto dai Genitori in occasione delle elezioni degli Organi Collegiali;
- Con le stesse modalità vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) e di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

Qualora le elezioni degli Organi Collegiali non producano la elezione di una o più componenti dell'Organo di Garanzia, gli stessi verranno eletti dal Consiglio d'Istituto e, specificamente, dagli eletti della Componente mancante.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per tre anni scolastici.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quelle degli astenuti.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso contro un provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese all'unanimità o a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni della data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione delle normative e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'Organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 7 - PROCEDIMENTO PER I RICORSI

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzie interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

FREQUENZA NON REGOLARE

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Numerose assenze non dovute a malattia e non adeguatamente giustificate	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, privato o in classe • Richiamo riportato sul registro elettronico • Convocazione dei genitori 	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza. XXXX
Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate		In caso di comportamento reiterato: Dirigente scolastico	
Assenze non giustificate e ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni			

MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, privato o in classe, • Richiamo riportato sul registro elettronico • Convocazione dei genitori. 	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza
L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario		Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	
L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia			
L'alunno utilizza materiale non attinente all'attività didattica (cellulare, lettore MP3 ecc.)	Richiamo verbale, privato o in classe. Se la mancanza è ripetuta, il docente richiede la consegna del materiale in oggetto adeguatamente spento e lo trattiene sulla cattedra in custodia fino al termine dell'attività didattica.	Docente Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico	

MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE: IL DIRIGENTE SCOLASTICO, I DOCENTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA, I COMPAGNI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, privato o in classe, • Richiamo scritto sul registro elettronico 	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti

MANCANZA DI RISPETTO VERSO LE PERSONE: IL DIRRIGENTE SCOLASTICO, I DOCENTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA, I COMPAGNI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
<p>scolastiche, in particolare quelle didattiche</p> <hr/> <p>L'alunno utilizza un linguaggio volgare</p>	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento dall'aula fino al termine della lezione (sotto sorveglianza, rimanendo la responsabilità all'insegnante) con annotazione sul registro Convocazione dei genitori Sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione Sospensione dalle lezioni Attività riparatoria 	<p>Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico, Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.</p>
<p>L'alunno invia e divulga, attraverso videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate</p> <hr/> <p>L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni</p> <hr/> <p>L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/o persone</p> <hr/> <p>L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana</p> <hr/> <p>L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni</p>	<p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, La sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. <p>La violazione del diritto alla privacy costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007)</p>	<p>Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni.</p>	<p>Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza, con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno</p>

MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
<p>L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona</p> <hr/> <p>L'alunno mette in pericolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Richiamo verbale, privato o in classe, Richiamo riportato sul registro elettronico, Sospensione dalle lezioni Allontanamento dalla 	<p>Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre</p>	<p>Sul voto di condotta</p>

MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
l'incolumità delle persone	comunità scolastica	15 giorni.	

MANCATO RISPETTO DELL'AMBIENTE E DANNO ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
L'alunno usa in modo scorretto le attrezzature e il materiale didattico, insudiciandoli o danneggiandoli.	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo riportato sul registro elettronico • Ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, • Coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico, • Sospensione dalle lezioni • Allontanamento dalla comunità scolastica 	Dirigente scolastico Consiglio di Classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni.	Sul voto di condotta
L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.			
L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio, ecc.			

ALTRE VIOLAZIONI

Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
L'alunno fuma a scuola e negli spazi esterni annessi all'Istituto	Comunicazione scritta alla famiglia. Sanzione amministrativa (al genitore per l'alunno minorenni, allo studente se maggiorenne). Se reiterato il comportamento va sanzionato con sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Sul voto di condotta
L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	<ul style="list-style-type: none"> • Restituzione del materiale • Informazione alla famiglia • Sospensione dalle lezioni 	Dirigente Scolastico Consiglio di Classe a maggioranza assoluta entro 15 gg. Consiglio d'Istituto oltre 15 gg.	
L'alunno falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro e ammonizione scritta	Dirigente Scolastico	
Reati (accertati con sentenza definitiva)	Allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio d'Istituto	

TITOLO IV DOCENTI

ART.1 Norme relative agli obblighi di servizio

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare alcune norme:

1. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro digitale personale ed il registro di classe.
2. E' a disposizione di ciascun docente nella Sala dei Professori il registro delle circolari del D.S. e delle partecipazioni alle assemblee sindacali. L'ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido motivo di giustificazione.
3. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le eventuali anomalie riscontrate.
4. Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati entro venti giorni dal loro svolgimento.
5. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (CM n.197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell'anno scolastico decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici e formativi prefissati.
6. I docenti possono richiedere colloqui telefonici con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
7. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse alle classi dagli uffici della Presidenza, trascrivendo sul Registro di classe digitale il numero della circolare letta.
8. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
9. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.T.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.
10. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d'orario, di indicare la giornata libera infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del D.S. è subordinata alla compatibilità con la didatticità dell'orario e con le esigenze di servizio. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita dei medesimi (art.29 c.5 CCNL 2006/09).
11. Il docente a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora è presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

ART. 2 Vigilanza alunni

1. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell'aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e le aule speciali.
2. I docenti, durante il periodo di servizio hanno la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento di tutti gli alunni, adottando le misure necessarie; tale attività, infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell'orario di prestazione del servizio. Il docente, che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza.

ART. 3 Presenza del Docente alle assemblee di classe

Nell'ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l'abitudine al dialogo ed il rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe ha il

compito di vigilare, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento, nonché l'osservanza delle regole democratiche e del confronto civile.

Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell'aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe.

ART. 4 Uso dei telefoni cellulari e del telefono della scuola

I docenti non possono utilizzare:

- ↳ i telefoni cellulari durante l'attività didattica
- ↳ i telefoni della scuola per motivi personali

TITOLO V GENITORI

Art. 1 – PREMESSA

Con riferimento alla partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali - prevista dal D.P.R. n. 416/1974, dalla Carta dei diritti e dei doveri dei genitori elaborata nel 1992 dall'European Parents Association e dall'istituzione, con D.M. n. 14/2002, presso il MIUR del Forum Nazionale delle associazioni genitori - si procede alla definizione nel presente Regolamento dei diritti e dei doveri dei genitori.

Art. 2 – DOVERI DEI GENITORI

Il genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

I genitori sono invitati a:

- a. Cooperare con la scuola nell'educazione dei loro figli;
- b. Comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi educativi;
- c. Avere cura che il figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale ed adempia ai suoi doveri scolastici;
- d. Far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o documenti richiesti;
- e. Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- f. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- g. Osservare le modalità di giustificare delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate;
- h. Tenere costanti ed opportuni rapporti con i docenti della propria figlia/del proprio figlio in modo da assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico dell'alunno;
- i. Presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli una lettera di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sarà sempre possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.

Art. 3 – DIRITTI DEI GENITORI

I genitori hanno il diritto di:

1. Garantire una presenza fattiva negli Organi Collegiali, quali Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto;
2. Essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;

3. Accedere ai documenti della scuola non riservati a norma di legge;
4. Stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche;
5. Essere consultati per rilevanti decisioni relative all'organizzazione scolastica;
6. Riunirsi in assemblea negli spazi dell'istituto secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 297/94. L'assemblea dei genitori può essere di classe o d'Istituto.

Art. 4 – ASSEMBLEA DI CLASSE DEI GENITORI

L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto dai genitori degli alunni della classe. Essa è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni.

Può essere richiesta:

1. dagli insegnanti;
2. da un quinto delle famiglie delle alunne/degli alunni della classe.

Il Presidente richiede per iscritto al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenente l'O.d.G., alle famiglie.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei presenti.

Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe.

Art. 5 – ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEI GENITORI

L'Assemblea di istituto è presieduta da un genitore eletto dai genitori componenti il Consiglio di Istituto.

Essa è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni.

Può essere richiesta:

1. dal almeno il 25% dei genitori;
2. da un quinto dei genitori eletti nei consigli di classe;
3. dal Consiglio di Istituto;
4. dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente richiede per iscritto al DS l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenente l'O.d.G., alle famiglie.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei presenti.

Copia del verbale viene inviata alla Dirigenza.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell'Istituto.

Art. 6 – ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI

L'ingresso dei genitori nella scuola è consentito negli orari stabiliti per conferire con il Dirigente Scolastico, per recarsi negli uffici di segreteria, per incontrare i docenti in occasione di incontri programmati (ore a disposizione per colloqui individuali), per accompagnare in vicepresidenza la figlia/ il figlio in ritardo o per prelevarlo in caso di uscita anticipata.

Non è consentito chiedere colloqui individuali con i docenti durante le ore di lezione.

Nell'ultimo mese di lezione sono sospese le ore di ricevimento dei genitori.

TITOLO VI PERSONALE A.T.A.

Art. 1 – PREMESSA

I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal d.lgs. 297/94, Parte III, Titolo II, Capo III, dalle vigenti disposizioni amministrative inerenti alle mansioni correlate al profilo professionale e dai C.C.N.L. e da tutte le norme in materia di diritto scolastico.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi interviene con autonomia operativa nell'organizzazione, nel coordinamento e nella promozione delle attività svolte dal personale amministrativo, tecnico e dai collaboratori scolastici. L'espletamento delle funzioni è volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del piano dell'offerta formativa.

Art. 2 – DIRITTI DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale A.T.A. ha il diritto:

1. Al rispetto della propria dignità umana e professionale;
2. Di partecipare ad attività di formazione e aggiornamento previste dalla vigente normativa;
3. Di usufruire dei diritti sindacali;
4. Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa.

Art. 3 – DOVERI DEL PERSONALE A.T.A.

Il personale A.T.A. ha il dovere:

1. Di prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando, in conformità con le leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene;
2. Di assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata;
3. Di eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni;
4. Di vigilare sui locali e sull'incolumità fisica degli alunni e delle alunne;
5. Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
6. Di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica;
7. Di instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;
8. Di rispettare il segreto d'ufficio e di non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
9. Di avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati;
10. Di assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
11. Di non permettere l'accesso ai locali dell'istituto, non aperti al pubblico, a persone estranee, se non debitamente autorizzate.

TITOLO VII

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 1 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.

3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 2 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

- ↪ aula magna
- ↪ aule didattiche
- ↪ laboratori scientifici
- ↪ biblioteca
- ↪ segreteria
- ↪ servizi igienici
- ↪ cortile e spazi interni
- ↪ palestra e campi sportivi

2. Norme Comuni

1. gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:
 - ♦ mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
 - ♦ in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
 - ♦ usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
 - ♦ rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
 - ♦ al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
 - ♦ usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
 - ♦ mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

Norme particolari:

modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle. Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento.

Art. 3 AULA MAGNA

1. È un'importante risorsa strutturale sia per l'Istituto che per il territorio; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 4 AULE DIDATTICHE

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.

Art. 5 LABORATORI

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.
2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 6 BIBLIOTECA

1. L'Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste.
2. Tutti i volumi sono catalogati con software professionale e consultabili on line per una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti, di tutto il personale della scuola e per gli esterni per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

Art. 7 SEGRETERIA

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità e, pertanto, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 8 SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 - ◆ è vietato fumare;
 - ◆ è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili;
 - ◆ è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
 - ◆ Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.

Art. 9 CORTILE E SPAZI

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati.
3. L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati o diversamente abili.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica www.lanza-perugini.gov.it.

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Il presente Regolamento e il Patto Educativo di Corresponsabilità possono essere modificati dal Consiglio d'Istituto, dal Dirigente Scolastico, previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate degli Organi collegiali e di partecipazione alla vita della Scuola.

I singoli articoli del presente Regolamento sono da considerarsi decaduti nel momento in cui il loro disposto entra in conflitto con una norma di maggiore forza giuridica.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe TRECCA

